



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Deducibilità spese mediche per invalidità: ecco quando

Autore: Redazione | 24/09/2016

*Una risoluzione dell'Agenzia chiarisce i requisiti per dedurre le spese mediche nei casi di grave invalidità o menomazione.*

I soggetti **portatori di handicap** possono dedurre le spese mediche di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione.

Perché si sia riconosciuti portatori di handicap **[1]** si deve essere nelle condizioni di soffrire di una **minorazione fisica**, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

In questo caso è possibile, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate **[2]** dedurre le spese mediche e di assistenza specifica.

Ma **come si certifica** la condizione di **disabilità**?

# Come certificare la condizione di invalidità

La certificazione della condizione di invalidità è determinata dalla rilevazione di una “disabilità” da parte di una **commissione medica pubblica**.

Si noti che questa certificazione è specifica e ha una differente valenza rispetto alle altre certificazioni quali ad esempio quelle relative all'**invalidità civile**, di lavoro, di guerra.

## Come si effettua la deduzione?

Per effettuare la **deduzione** delle **spese mediche specifiche** è necessario che sia riconosciuta l'invalidità totale o l'**indennità di accompagnamento** (questa difatti è solo a beneficio delle persone con patologie particolarmente gravi, totalmente inabili e che non sono in grado di camminare né di compiere normali atti di vita quotidiana senza un'assistenza continua).

Si tenga infine presente che anche i **cittadini ultra-sessantacinquenni** che necessitano di un aiuto continuo possono ricevere l'indennità di accompagnamento in ragione delle difficoltà persistenti a svolgere in autonomia la propria vita.

### Note

**[1]** L. 104/1992, art. 3, c. 3. **[2]** Agenzia delle Entrate, ris. 79/E del 23.09.2016